



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 90/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Pierpaolo Grasso Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30576 del registro di Segreteria, ed in relazione alle istanze di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., presentate da:

- Rosino Stefano, nato a Reggio Calabria il 7.5.1967 (C.F. RSNSFN67E07H224F), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bossi (CF:BSSPLA65S07L682H – pec: paolo.bossi@varese.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, alla piazza Carducci, 6;

- Peretti Fabio, nato a Varese il 24.5.1954 (C.F. PRTFBA54E24L682L), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanbattista Gamerro (C.F. GMRGNB50M30F839P – pec: avv.giovanbattistagamerro@busto.pecavvocati.it), e dall'avv. Olimpia Valente (C.F.:VLNLMP57D49C557S – pec: avv.olimpiavalente@nusto.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Busto Arsizio, alla Via Mameli, 7.

	Visto il decreto n. 9 depositato in data 6 marzo 2024;	
	Vista la documentazione contabile depositata dai convenuti;	
	Uditi, nell'udienza camerale dell'8 maggio 2024, con l'assistenza del	
	Segretario Barbara Pisani, il rappresentante del Pubblico Ministero Valentina	
	Papa, l'Avv. Giovanbattista Gamero per Peretti Fabio e l'Avv. Bossi Paolo	
	per Rosino Stefano.	
	FATTO	
	La Procura Regionale ha convenuto in giudizio gli epigrafati convenuti, per	
	sentirli condannare al risarcimento del danno, nei confronti dell'ATS Insubria,	
	così suddiviso:	
	- Euro 14.000,00 a carico di Peretti Fabio;	
	- Euro 2.600,00 a carico di Rosino Stefano	
	a titolo di danno all'immagine conseguente alle vicende dettagliatamente	
	indicate nel libello introduttivo.	
	Si sono costituiti in giudizio i convenuti come sopra rappresentati e, dopo aver	
	ripercorso la vicenda processuale hanno formulato istanza di definizione	
	abbreviata del giudizio di responsabilità, mediante il pagamento:	
	- Il sig. Fabio Peretti della somma pari ad € 4.200,00;	
	- Il sig. Rosino Stefano della somma pari ad € 780,00	
	Su siffatte istanze la Procura Regionale ha depositato, in data 22 novembre	
	2023 ed in data 6 febbraio 2024 parere favorevole sia in ordine all' <i>an</i> , sia in	
	ordine al <i>quantum</i> proposto.	
	A seguito dell'udienza camerale del 28 febbraio 2024, con decreto n. 9 del 6	
	marzo 2024, questa Sezione ha accolto le istanze di applicazione di rito	
	abbreviato e, pertanto, i convenuti sono stati ammessi a definire la loro	
	2	

	posizione previo pagamento delle somme sopra indicate entro il termine di	
	trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.	
	Il giudizio veniva conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7 c.g.c.	
	all’udienza camerale dell’8 maggio 2024 per consentire l’acquisizione in	
	giudizio della prova del pagamento.	
	All’udienza camerale sopra indicata, udite le conclusioni delle parti come da	
	verbale, il Collegio ha preso atto dei pagamenti effettuati ed introitati dall’ente	
	danneggiato.	
	DIRITTO	
	L’art.130, comma 1, c.g.c., prevede che <i>“In alternativa al rito ordinario, con</i>	
	<i>funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di</i>	
	<i>garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie</i>	
	<i>all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere</i>	
	<i>del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa</i>	
	<i>di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la</i>	
	<i>definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non</i>	
	<i>superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”</i> .	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>“Il collegio, con decreto in</i>	
	<i>camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta,</i>	
	<i>motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della</i>	
	<i>gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno.... In caso</i>	
	<i>di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e</i>	
	<i>stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il</i>	
	<i>versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio</i>	
	<i>nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare</i>	
	3	

	<i>versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che “ <i>il collegio definisce il giudizio con sentenza</i>	
	<i>provvedendo sulle spese”.</i> Il comma 9 definisce espressamente “ <i>non</i>	
	<i>impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione dei convenuti al rito abbreviato	
	è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata	
	fissata nel decreto presidenziale sopra indicato.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei	
	confronti degli epigrafati convenuti, ai sensi dell’art.130, comma 8, c.g.c.	
	Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico dei	
	convenuti secondo il principio della soccombenza “virtuale”, emergendo,	
	dalla lettura degli atti, evidenza della loro colpevolezza e non essendo stati	
	dedotti, né sussistendo comunque, validi motivi per disporre la	
	compensazione.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito ex art. 130, comma 8, c.g.c.,	
	il giudizio abbreviato nei confronti dei Sigg.ri Fabio Peretti e Stefano Rosino.	
	Condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio,	
	liquidate in euro 122,20 (centoventidue/20) in favore dello Stato.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Pierpaolo Grasso	Antonio Marco Canu
	<i>firmato digitalmente</i>	<i>firmato digitalmente</i>
	4	

Depositato in Segreteria il 21/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

firmato digitalmente